



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 39 relativamente alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, gli articoli 25 e 29;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in relazione al concorso bandito con DDG 13 luglio 2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica della Campania, che hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria generale di merito della regione Campania;
- VISTO l’articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 entrata in vigore il 28 febbraio 2023;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 che ha modificato l'articolo 5, comma 11-*quinquies*, lettere a) e b) del decreto-legge n. 198 del 2022 e ha introdotto i commi 11-*decies* e 11-*undecies* al medesimo articolo;
- VISTO l’articolo 12, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 che dopo il comma 11-*septies* dell’articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022 inserisce il comma 11-*septies*.1;
- VISTO che l’Avvocatura Generale dello Stato, nel parere 518183-06/08/2023-P-aorm CT 28569/23 Sez. VII reso sul quesito prot. 44383 del 21 luglio 2023 formulato dal Ministero dell’istruzione e del merito, identifica nelle sentenze del Consiglio di Stato i provvedimenti da eseguire, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che al comma 20-*bis* ha apportato modifiche all’articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 prevedendo che “*Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima”;

VISTO

l'articolo 5, commi 11-sexies e 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con il quale si prevede che: “11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10. 11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.”;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;

VISTO

il decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023 con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per il reclutamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ripartiti nei ruoli regionali, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

VISTO

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 il quale, sostituendo l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che: “1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in



Al Ministro dell'istruzione e del merito

ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assenti degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n.127 che ha definito la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 557, in attuazione della riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR;

VISTO l'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con il quale si prevede che: “I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,



Il Ministro dell'istruzione e del merito

4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1º settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011”;

VISTO

l'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 introdotto dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha aggiunto all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 il comma 11-septies.1, con il quale si prevede che “Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11 -quinquies del presente articolo”;

PRESO ATTO

che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. MEF GAB n. 31272 dell'11 luglio 2024, ha ritenuto assentibile, sulla scorta del parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la richiesta di autorizzazione all'assunzione di n. 591 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025, comprensivi di n. 22 posti per altrettante richieste di trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 257 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2024, in corso di registrazione, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato per l'a.s. 2024/2025 all'assunzione, tra l'altro, di 591 unità di dirigenti scolastici;

PRESO ATTO

del fabbisogno assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 comunicato dai singoli Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO

che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha comunicato le preferenze di assegnazione alle sedi regionali dei candidati inseriti nella graduatoria del Concorso bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011 della regione Campania ancora da assumere in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, da eseguire nella medesima regione ovvero in altra per l'anno scolastico 2024/2025 ai sensi dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024, n. 106;
- CONSIDERATE** le preferenze di assegnazione alle sedi regionali espresse dai destinatari dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per i quali le immissioni in ruolo nei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine conseguente alla posizione che ciascuno dei destinatari occupa nella graduatoria del concorso bandito con DDG n. 1259/2017, per l'anno scolastico 2024/2025 sono disposte, ai sensi dell'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024, n. 106, in subordine all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo e *“con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione”*;
- RITENUTO** di dover ripartire, su base regionale, il contingente assunzionale autorizzato per l'a.s. 2024/2025, secondo le percentuali indicate dall'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, residuo dopo le esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo e dopo le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del medesimo decreto-legge;
- ACQUISITO** il numero dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 da parte di ciascun Ufficio scolastico regionale all'esito delle operazioni di mobilità interregionale;
- PRESO ATTO** che le procedure del concorso ordinario indetto con D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2788 non si concluderanno in tempo utile per le immissioni in ruolo al 1° settembre 2024 e, pertanto, trova applicazione l'articolo 5, comma 11-*septies*.1 del decreto-legge n. 198 del 2022;
- ACQUISITE** la nota prot. 25760.05-08-2024 dell'USR per l'Emilia-Romagna, la nota prot. 2336.05-08-2024 dell'USR per la Lombardia, la nota prot. 22184.05-08-2024 dell'USR per le Marche con cui è stato rettificato il numero dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 al fine di non determinare esuberi di personale dirigente scolastico per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla determinazione degli organici operata con il DM 30 giugno 2023, n. 127;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

DECRETA

Articolo 1

(Contingente assunzionale di dirigenti scolastici)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, da effettuarsi per l'anno scolastico 2024/25, è pari a n. 591 posti, dei quali n. 22 destinati ai trattenimenti in servizio per l'anno scolastico 2024/25.

2. Il riparto dei 569 posti residuali è effettuato secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

Articolo 2

(Precedenze nelle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo)

1. In base a quanto previsto dall'articolo 19-*quater*, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per l'a.s. 2024/2025 i provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria in una regione precedono le procedure di mobilità e le altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 19-*quater*, se i suddetti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

2. In applicazione del comma precedente, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania dispone l'immissione in ruolo n. 15 dirigenti scolastici tra gli aspiranti inseriti nella graduatoria del Concorso del 2011 per la regione Campania ancora da assumere in esecuzione delle pronunce del Consiglio di Stato su un pari numero di posti vacanti e disponibili prima delle operazioni di mobilità. Per i medesimi motivi, in assenza di ulteriori posti vacanti nella regione, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania dispone altresì l'assegnazione di n.1 aspirante della stessa graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio con precedenza rispetto alla procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione.

Articolo 3

(Immissioni in ruolo in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del DL n. 198/2022)

1. In attuazione dell'articolo 19-*quater*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in subordine alle procedure di cui all'articolo 2 e con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, sono disposte n. 28 immissioni in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 dei destinatari dell'articolo



Il Ministro dell'istruzione e del merito

5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sui posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2024/2025.

2. Le assunzioni dei dirigenti scolastici di cui al comma precedente sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali indicati della seguente Tabella, secondo l'ordine di graduatoria del concorso bandito con DDG n. 1259 del 2017 e con riferimento alle preferenze espresse dagli interessati:

Ufficio Scolastico Regionale	Assegnazione sedi regionali beneficiari art. 5, comma 11-undecies DL n. 198/2022
Emilia-Romagna	3
Lazio	11
Lombardia	2
Marche	1
Piemonte	1
Puglia	5
Sardegna	1
Sicilia	3
Toscana	1

Articolo 4

(Riparto dei posti per le immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies, del DL n. 198/2022)

1. All'esito delle operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2024/2025, come disciplinata dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e in applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ferma restando l'esigenza di non determinare esuberi di personale nel triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, il contingente di 525 posti residuati dopo le immissioni in ruolo di cui ai precedenti articoli è ripartito secondo la tabella che segue, nei limiti delle facoltà assunzionali comunicate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per un totale complessivo di n. 519 posti, assegnando fino al 60 per cento dei posti prioritariamente alla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con DDG 18 dicembre 2023, n. 2788 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento alla procedura di reclutamento riservata di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

USR	60 per cento dei posti per graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con DDG n. 2788/2023	40 per cento dei posti per graduatoria di cui al DM n. 107/2023
Abruzzo	0	0
Basilicata	0	0



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Calabria	0	0
Campania	0	0
Emilia-Romagna	21	13
Friuli-Venezia Giulia	8	4
Lazio	15	10
Liguria	4	2
Lombardia	122	81
Marche	4	2
Molise	0	0
Piemonte	47	31
Puglia	0	0
Sardegna	3	2
Sicilia	0	0
Toscana	18	12
Umbria	0	0
Veneto	72	48
Totale	314	205

2. In applicazione dell'articolo 5, comma 11-*septies*.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si provvede alle immissioni nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 destinando l'intero contingente di 519 posti vacanti e disponibili alla graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse.

Articolo 5
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dalle immissioni in ruolo di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara